STUDIO LEGALE
Avv. Maria Leonida Cadoni
Patrocinante dinanzi le Magistrature Superiori
Via Dante, 8 – 09127 Cagliari (CA)
Telefono 070.6670269 - Netfax 1786089424
E-mail: avv.mlcadoni@gmail.com
PEC: avv.marialeonidacadoni@pec.abclex.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE *EX* ART. 67 SS. C.C.I.I. E RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA FAMILIARE *EX* ART. 66 C.C.I.I.

Per **MASSIMILIANO MANNO**, nato a Cagliari (CA) il giorno 26 dicembre 1964, cod. fisc. MNNMSM64T26B354D, e **VERA VERSARI**, nata a Cagliari (CA) il giorno 27 agosto 1964, cod. fisc. VRSVRF64M67B354Y, entrambi residenti a Cagliari, nella via Maria Luisa Santelice 6, recapito telefonico 3208306070, e-mail massimiliano.manno@uscali.it - PEC massimilianomanno@pec.it, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Maria Leonida Cadoni (codice fiscale CDNMLN75L49F924H), nel cui studio in Cagliari (CA), nella via Dante, 8 (Telefono 070.6670269 - Netfax 1786089424 - PEC: avv.marialeonidacadoni@pec.abclex.it), eleggono domicilio,

PREMESSO

- che i signori Massimiliano Manno e Vera Versari versano in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza – d'ora innanzi anche C.C.I.I.);

- che, ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, gli esponenti rivestono la qualifica di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I.;

- che non hanno già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedimenti di ristrutturazione dei debiti, salvo quanto si dirà in seguito;

- che non presentano requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), numeri 1), 2) e 3), C.C.I.I., non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione;

- che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

- che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 C.C.I.I.;

- che, pertanto, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, da ultimo nel 2019, hanno depositato istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l'ODCEC di Cagliari ai sensi degli artt. 2, lettera f), e 10, co. 2), del DM n. 202/2014, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (OCC) al fine di poter usufruire delle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.;

- che, dal momento che il sovra indebitamento interessa la famiglia, nella specie il coniuge convivente signora **VERA VERSARI**, nata a Cagliari (CA) il giorno 27 agosto 1964, residente in Decimomannu (CA) nella Via Delle Aie n. 86 C, cod. fisc. VRS VRI 64M 67B 354Y, e ha una origine comune, i signori Manno e Versari intendono avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 66C.C.I.I., di presentare un'unica procedura di composizione della crisi, cd. "familiare";

- che l'ODCEC di Cagliari, vista la procedura iscritta al numero 21/2024, la assegnava al Gestore della Crisi **dott.ssa Elvira Deiana** (con provvedimento OCC n° 67/OCC/2024 del 23 aprile 2024), con studio in Cagliari (CA), via Sonnino, 177 (pec: elvira.deiana@postecert.it) quale professionista incaricata di valutare l'ammissibilità del richiedente sig. Manno alla procedura di sovraindebitamento, possibilmente familiare di cui all'art. 66 C.C.I.I. (**doc. 1**);

- che i ricorrenti hanno, quindi, fornito tutta la documentazione, il supporto e la collaborazione necessaria alla nominata OCC utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

- che sulla base dell'esame svolto sull'intera situazione storica, reddituale e debitoria del signor Massimiliano Manno e della moglie, Vera Versari, si è ritenuto che l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento dei coniugi tra quelli previsti dal C.C.I.I. sia, nel caso di specie, il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** di cui all'art. 67 ss. C.C.I.I.: come più ampiamente verrà illustrato nel prosieguo della presente proposta, l'indebitamento dei coniugi ricorrenti ha origine comune, trattandosi di obbligazioni personali e finanziamenti cui i coniugi hanno dovuto far ricorso per far fronte alle esigenze della famiglia, con 1 figlia (al tempo) minore a carico, e non deriva dall'esercizio di attività di impresa o professionale di nessuno dei due richiedenti.

Tutto ciò premesso, il sig. Massimiliano Manno e la signora Vera Versari, vista la sussistenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria, con l'assistenza del sottoscritto difensore hanno predisposto la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, che è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C. dott.ssa Elvira Deiana, nella Relazione particolareggiata dalla stessa professionista redatta (**doc. 32**).

* * * * *

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti formulata dai richiedenti è corredata da:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;

- l'indicazione dei beni immobili e mobili di cui sono proprietari i ricorrenti;

- la certificazione dei redditi degli ultimi 4 anni;

- l'elenco delle spese correnti necessario al sostentamento dei richiedenti e della famiglia tutta.

Di seguito si espongono alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato il sig. Manno e la signora Versari a formulare la presente proposta; la finalità è quella di fornire tutti gli elementi di valutazione idonei a consentire la formazione di un ponderato giudizio sulla convenienza e fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

1 - LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.

Il sig. Manno lavora come istruttore tecnico presso [redacted], mentre la signora Vera Versari, dopo otto anni di contratto come impiegata amministrativa presso [redacted] nel 2006 ha perso il lavoro, per cause indipendenti dalla sua volontà: questa circostanza, inaspettata, ha evidentemente drasticamente ridotto gli introiti mensili familiari ma i coniugi sono riusciti, almeno in un primo tempo, ad onorare i debiti precedentemente assunti, compreso il mutuo per l'acquisto della prima casa erogato nell'anno 2003 a tasso misto ricontrattabile ogni tre anni.

Nel corso del 2009, non avendo ancora la signora Versari trovato un lavoro, lo stato di crisi è andato consolidandosi tanto che i coniugi, nella speranza di risollevare le sorti finanziarie della famiglia, hanno deciso di rivolgersi alle società finanziarie con la speranza che, ottenendo un mutuo di sostituzione/liquidità (**doc. 2**), avrebbero avuto

un'unica rata, sostenibile, per far fronte alla situazione. In effetti, con la stipula del nuovo mutuo i coniugi hanno ottenuto:

- la dilazione del piano di ammortamento originario (dal 2033 al 2039);

- la riduzione immediata della rata mensile da circa € 750,00 a circa € 620,00;

- il consolidamento ed estinzione delle passività finanziarie a quella data in essere, come specificatamente indicato ai sensi dell'art. 9 del contratto di mutuo.

Rimaneva fuori dal consolidamento soltanto il prestito contratto con Banca Intesa Sanpaolo, pari ad € 6.215,00, relativo ad una assicurazione denominata "Proteggi Mutuo", sottoscritta nell'anno 2006 prima che la signora Versari perdesse il posto di lavoro, relativamente al mutuo contratto nel 2003; fu la stessa Banca che, in maniera incalzante, suggerì ai coniugi insistentemente di stipulare questa assicurazione, salvo poi - in maniera ingannevole o comunque all'insaputa dei signori Manno e Versari -, provvedere a saldare in unica soluzione la Compagnia assicurativa aprendo contestualmente una linea di credito nei confronti del sig. Manno; ciò nonostante gli avessero assicurato la possibilità di interrompere in ogni momento la copertura assicurativa.

Successivamente, per effetto del continuo aumentare delle rate del mutuo in virtù del tasso variabile applicato (con una oscillazione fra € 762,00 a dicembre 2009 e € 941,00, nel 2011), l'unica entrata della famiglia, rappresentata dallo stipendio del sig. Manno, era destinata quasi esclusivamente al pagamento del mutuo, mentre le risorse residue per il mantenimento della famiglia, con una figlia allora piccola, erano ridotte al minimo.

Fra il 2009 e il 2010 la situazione, già difficile, è degenerata: a fronte di un unico stipendio, la necessità di affrontare spese urgenti e non previste (rifacimento dell'impianto idrico dell'appartamento di proprietà reso necessario per la presenza di perdite nell'appartamento posto al piano 2°, di proprietà [redacted], oltre che la riparazione dell'autovettura, poi venduta nel mese di novembre 2012 perché diventata troppo onerosa dal punto di vista della gestione e della manutenzione), in aggiunta alle normali spese di gestione familiare, hanno portato i signori Manno e Versari a ritenere di non avere alternative se non il ricorso, loro malgrado, all'apertura di ulteriori linee di credito, di seguito elencate nel dettaglio:

- **Agos spa del tipo "Revolving"**: contratto in data 26/06/2010, pari ad € 30.000,00, utilizzato sia per estinguere il precedente prestito di Manno pari ad € 12.000,00 chiesto

nell'aprile 2010 con la stessa Società e utilizzato per far fronte a spese impreviste (manutenzione della casa, quali il bagno e la cucina interessati dalle perdite, e per consentire alla figlia minorenne di partecipare alle trasferte organizzate per l'attività sportiva agonistica dalla stessa praticata); il prestito era rimborsabile in n° 120 rate da € 414,00; rate che potevano anche essere ricontrattate, variando l'importo, o addirittura essere sospese.

- **Finsarda spa**: contratto dal sig. Manno nell'aprile 2012 per consolidamento di quattro distinti prestiti precedenti, contratti con la stessa società chiesti nell'anno 2011 per esigenze di liquidità a causa di un peggioramento della situazione economica per via dell'aumento delle rate del mutuo che, in quel periodo, hanno raggiunto importi pari e superiori a € 900,00; ciò ha permesso di allungare il periodo di rimborso con la relativa diminuzione della rata, lasciando un piccolo margine di liquidità pari ad € 487,38. La nuova rata diventava pertanto pari ad € 338,00 rimborsabile in 120 mesi, per un importo complessivo ammontante ad € 40.560,00 a fronte di un capitale di € 21.663,38 (capitale + interessi dei precedenti finanziamenti) di cui € 6.700,00 per spese istruttorie; le rate venivano regolarmente pagate dalla signora Versari, che nel febbraio 2012 aveva ripreso a lavorare presso la SOLCON e percepiva, in quel momento, un compenso di circa € 500,00 (**doc. 3**); si trattava di una occupazione temporanea ma con prospettive future di continuità. Purtroppo i lavori svolti dalla signora Versari nel 2011 presso TCATT, e nel 2012 presso la SOLCON, erano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che però non sono stati rinnovati: la signora si è, quindi, trovata nell'impossibilità di pagare 3 rate di quel prestito e ciò ha fatto sì che la società agisse giudizialmente per il recupero del credito e, nel gennaio del 2013, il sig. Manno ha subito un pignoramento presso il proprio datore di lavoro nella misura di 280,00 euro mensili.

Successivamente, nel mese di novembre 2020 il sig. Manno ha ottenuto il rinnovo del quinto: la cessione del quinto stipulato con la Società PROFAMILY del Gruppo BPM, non è altro che un rinnovo di una cessione precedente stipulata nell'anno 2014 con la società Italcredit s.p.a., i cui fondi sono stati utilizzati per il pagamento delle spese condominiali arretrate e per cercare di acquistare una macchina di seconda mano presso una concessionaria di Roma, necessaria per il lavoro del sig. Manno: la disponibilità alla reperibilità notturna e protezione civile era, infatti, necessaria per cercare di incrementare le entrate familiari, ma l'acquisto non è andato a buon fine perché si trattava, verosimilmente, di una truffa, tanto che risulta ancora pendente una

causa avente ad oggetto richiesta di rimborso di quanto pagato, pari a 2.500,00 euro (**doc. 4**), somma proveniente da estinzione anticipata della cessione del quinto da parte del sig. Manno. Si segnala che, in questo periodo, viste le difficoltà finanziarie i signori Manno e Versari hanno cercato in tutti i modi di ridurre le spese: nel mese di ottobre del 2014 si sono distaccati dal riscaldamento centralizzato condominiale, con un risparmio annuo di circa € 500,00; già nel 2011 avevano dovuto far interrompere l'attività agonistica alla figlia Ilaria, perché comunque dispendiosa, e nel 2012 hanno venduto la macchina del sig. Manno perché necessitante di una manutenzione troppo costosa.

La rinegoziazione della cessione fatta nel 2020 non ha, pertanto, aggiunto alcuna rata a carico del nucleo familiare, avendo solo comportato un prolungamento di sei anni della durata originale del contratto a parità di rata; l'importo residuale Profamily, pari ad € 15.837,13, è stato così utilizzato: pagamento a saldo di tutte le fatture di Abbanoa arretrate; pagamento a saldo e stralcio affidamento bancario con la Intrum Italy s.p.a., incaricata del recupero del credito dalla Banca Intesa San Paolo; saldo delle cartelle TARI anni 2013, 2014 e 2015; acquisto di un'autovettura usata necessaria per consentire al sig. Manno di offrire la sua disponibilità per la reperibilità notturna e protezione civile, in quanto la precedente autovettura, acquistata nell'anno 2016, è stata rottamata a marzo 2020 (**doc. 5**).

Già prima dell'acquisto dell'autovettura, si è tentato di chiudere a saldo e stralcio le posizioni debitorie ancora in essere (Finsarda s.p.a. Proteggi mutuo, Ifis Npl e Saphira Spv), ma tale tentativo non ha dato esito positivo. Inoltre, con la ripresa dell'attività lavorativa della signora Versari, nel gennaio 2020 presso [redacted], i coniugi hanno cercato di raggiungere un accordo bonario di rientro del debito con ITALFONDIARIO s.p.a. (**doc. 6**), per evitare l'esecuzione immobiliare, ma anche in questo caso senza esito.

Nel complesso, la situazione dei coniugi odierni debitori ha intrapreso una china irreversibile nel 2013: a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio da parte del creditore pignoratizio Finsarda e la riduzione nel 2013 delle competenze accessorie (indennità di reperibilità e protezione civile) in busta paga del sig. Manno, per circa € 250,00, come conseguenza della mancanza della disponibilità di una auto (sequestrata perché priva di polizza assicurativa), la capacità reddituale della famiglia Manno-Versari si è sensibilmente ridotta; immediata conseguenza di questa situazione è stata

l'impossibilità di pagare le rate del mutuo e tale inadempimento ha comportato il pignoramento dell'immobile, venduto senza incanto in data 19/03/2024 (**doc. 7**).

Secondo i signori Manno Versari la causa iniziale del sovraindebitamento deve essere rinvenuta nella improvvisa perdita del lavoro della signora Versari che ha inciso in maniera esponenziale sull'equilibrio finanziario della famiglia a causa della variabilità del tasso del mutuo di sostituzione/liquidità stipulato con Banca Intesa Sanpaolo; prospettato dall'Istituto come più conveniente rispetto al precedente mutuo stipulato con lo stesso, in realtà si è dimostrato deleterio perché ingannevole: il fatto che gli importi delle rate del mutuo a tasso variabile fossero inizialmente più contenuti rispetto a quelli di un mutuo a tasso fisso o a tasso misto, li ha indotti ad assumere il debito nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere. Banca intesa ha giocato un ruolo determinante in questa decisione, ignorando completamente ogni doverosa valutazione sul merito creditizio dei richiedenti, privi degli strumenti culturali e tecnici per comprendere adeguatamente la portata delle loro scelte: da una rata iniziale pari ad € 620,00 si è arrivati, nel dicembre 2009, ad una data pari ad € 762,00, sino ad arrivare nell'anno 2011 ad un massimo di € 941,00, con un incremento - in due anni - di € 200,00/300,00 c.a.

Fra il 2017 e il 2018 i coniugi Manno e Versari hanno provato in diverse occasioni a formulare, all'Italfondiario s.p.a. (società incaricata dall'Istituto di credito per il recupero del credito), un piano di rientro con rate che fossero sostenibili tenuto conto della loro situazione, ma in nessun caso tali proposte sono state accettate (**doc. 6**).

Per queste ragioni già nel 2019 i signori Manno e Versari hanno provveduto a presentare una proposta di "Piano del consumatore" che, però, non è stato omologato dal Tribunale (giudice dott. Bernardino), così come è stato rigettato il "Reclamo" *ex* art. 10, u. co.l. 3/2012 (giudice dott. Caschili); sulle sorti di questa procedura si tornerà in seguito, nel prosieguo di questo atto (**docc. 8** e **9**).

A fine 2020 è stato ripresentato nuovo piano di ristrutturazione dei debiti, con nomina del Organismo di Composizione della Crisi da parte del Tribunale di Cagliari, ma in questo caso, a causa dell'inerzia dell'Organismo, nonostante i continui solleciti degli odierni istanti, il 12 gennaio del 2024 il legale di fiducia comunicò la rinuncia alla procedura tutto ciò ha comportato una inutile perdita di tempo e di denaro, sfociata - nel mese di marzo 2024 - nella vendita all'asta dell'immobile adibito a casa familiare, con tutte le problematiche - anche onerose - che essa ha generato.

È di tutta evidenza il fatto che, nel corso degli anni, il protrarsi di tale situazione ha portato ad un accumulo di stress emotivo da parte di tutta la famiglia; in particolare, il sig. Manno ha sviluppato una grave patologia cardiaca che, nel marzo 2023, ha comportato un suo ricovero d'urgenza presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Brotzu per un periodo di 2 mesi, dove ha subito un intervento di riparazione della valvola mitralica danneggiata a seguito di infarto (**doc. 10**); allo stesso modo, a causa dello stress la signora Versari, affetta [redacted]bete Mellito di tipo 1 dal 1976, accusa frequenti crisi glicemiche.

In sintesi, la situazione in cui si sono venuti a trovare i coniugi Versari e Manno e comune a molte altre famiglie ed è una delle ragioni per le quali il legislatore ha ritenuto di intervenire emanando, da ultimo, il Codice della crisi e dell'insolvenza: convinti di trovarsi in una condizione di momentanea difficoltà, e nella speranza che la sig.ra Versari potesse trovare velocemente un altro lavoro e che si sarebbe ristabilito l'equilibrio fra risorse e spese della famiglia, i coniugi, che già dovevano sostenere le rate del mutuo, acceso nel 2004 per l'acquisto della casa familiare, negli anni 2006, a seguito della perdita del lavoro della signora Versari, avevano chiesto alcuni finanziamenti per far fronte alle spese ordinarie della famiglia; successivamente, a fronte della necessità di affrontare alcune spese non previste (come il rifacimento dell'impianto idrico perché causa di infiltrazioni nell'appartamento sottostante), la mancanza di ulteriori risorse personali e l'impossibilità di attingere a finanza esterna se non in maniera occasionale (come ad esempio i familiari della signora Versari, ovviamente per come potevano, nel periodo in cui la figlia non lavorava), i signori Manno e Versari si sono trovati costretti a far ricorso in più occasioni al prestito al consumo perché non più in grado di far fronte alle rate già in essere; la pratica del "*consolidamento in una unica rata*", infatti, tanto pubblicizzato con eccessiva leggerezza dalle varie finanziarie, ha dato solo un apparente aiuto alla famiglia Manno-Versari, che comunque doveva anche pagare le rate di mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, maggiorate a causa del tasso variabile: tutto ciò ha inciso negativamente sulla situazione già precaria, assorbendo tutte le poche risorse residue della famiglia che per lungo tempo ha potuto contare solo sul reddito del sig. Manno.

Prima della perdita del lavoro della signora Vera Versari, i coniugi riuscivano ad onorare tutte le passività finanziarie a quella data esistenti, impegnando il 47% del proprio reddito netto complessivo annuo, destinando circa € 1.000,00 mensili alle proprie esigenze familiari. Il reddito netto annuo mensile del nucleo familiare era,

infatti, superiore a € 2.000,00. A seguito della perdita del lavoro della signora Versari i debiti finanziari contratti negli anni precedenti e quelli contratti fra il 2006 e il 2012 hanno impegnato circa il 60%/70% dei redditi netti annui complessivi del nucleo familiare, proprio a causa del venir meno della quota di reddito della sig.ra Versari nell'agosto 2006.

Pur avendo fatto ricorso a plurime fonti di finanziamento negli anni successivi alla perdita di lavoro della sig.ra Versari, i coniugi hanno assunto le obbligazioni finanziarie descritte nella legittima convinzione che fossero necessarie per il loro sostentamento ma anche convinti di poterle onorare, da un lato estinguendo i debiti pregressi, o comunque dilazionandoli, e dall'altro cercando di salvaguardare l'abitazione principale adibita a casa familiare: operazione, poi, non riuscita dal momento che la casa è stata venduta per 130.000,00 euro oltre imposte e spese all'asta nel 2024.

Fatto salvo quanto precede, i ricorrenti hanno sempre cercato di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, non potendo certamente ritenersi che l'indebitamento sia stato colposamente cagionato da loro o che sia stato determinato da capricci e spese voluttuarie; le impreviste difficoltà finanziarie causalmente riconducibili alle circostanze illustrate, hanno messo i coniugi Manno in una situazione di seria difficoltà, che - ormai da tempo - non consente loro di adempiere ai propri debiti con regolarità.

2 - SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono, al momento, le seguenti posizioni debitorie:

Posizione debitoria Massimiliano Manno:

- **ORGANA SPV srl**: Proteggi mutuo stipulato nell'anno 2006, inizialmente la Società di recupero crediti per conto di Intesa Sanpaolo s.p.a. era **CAF S.P.A., s**aldo al 18/02/2016 da rimborsare in un'unica soluzione pari ad € 5.527,00. Dopo tale data si rinviene riscontro mail del 11/03/2024, inviata da IT.PD@intrum.com, dove risulta che il debito deve essere corrisposto ad ORGANA SPV srl, per l'importo di euro 6.529,50, Conto corrente intestato a Organa SPV S.r.l., Codice IBAN: IT06X0306912711100000019396, Causale: NDG 6757874913000- MASSIMILIANO MANNO. Da allora non si rinvengono comunicazioni.

- **IFIS NPL** (Agos stipulato nell'anno 2010) Società di recupero credito subentrata a Rubidio Spv per conto di Agos.

- **IFIS NPL:** Società di recupero credito subentrata a Rubidio Spv per conto di Agos:

1- Contratto n. 135016, ceduto in data 30/11/2015 dalla Rubidio SPV per l'importo complessivo di euro 7.250,00, al netto dei pagamenti intervenuti pari ad euro 1.750,00;
2- Contratto numero 18432, ceduto in data 30/11/2015 dalla Rubidio SPV (Vera Versari garante) per l'importo complessivo di euro 23.200,00 ed al netto di euro 5.600,00.

Il saldo al 02/07/2025 pari ad €6.400,00 per il contratto n. 135016, ed euro 20.970,00 per il contratto n. 18432.

- **CESSIONE DEL QUINTO (Ex PROFAMILY S.P.A. ceduto a BANCA SISTEMA SPA** (stipulato nell'anno 2020).

Saldo al 30/06/2026 pari ad € 14.094,00 (numero 54 rate residue per euro 261,00 cadauna)

- **FIN SARDA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:** risulta completamente saldato il debito in linea capitale, permane il debito per spese ed interessi quantificato dal Commissario Liquidatore alla data del 28/02/2026 per euro 17.224,36. Per tale debito permangono le trattenute in busta paga da euro 280,00.

I dati comunicati dall'Ufficio del personale del comune di Cagliari sono:

Importo pignorato	30.780,64
Conteggio interessi e spese al 28/02/2026	17.224,36
Totale debito	48.005,00
Totale pagato al 20/03/2026	31.354,94
Residuo al 20/03/2026	16.650,06
Residuo al 20/03/2026	16.650,06
Rata mensile euro 280,00	
Da aprile a giugno: 280,00 X 3	840,00
Residuo al 30/06/2026	15.810,06

Il saldo residuo al 30/06/2026, stando a quanto comunicato dall'Ufficio del Personale, è, quindi, pari ad euro 15.810.06.

- PENELOPE SPV srl: saldo debitore al 17/06/2025 è pari ad euro 127.845,29 (residuo debito per il mutuo ipotecario non soddisfatto con l'esecuzione immobiliare, da intendersi al 50% con il coniuge).

- Avv. Cabras Matteo: l'importo a debito per l'assistenza nella procedura esecutiva è pari complessivamente ad euro 1.444,77, da dividersi al 50,00% tra il signor Manno e la signora Versari, con quota cadauno pari ad euro 722,39;

- Abbanoa SpA: debito a saldo di euro 515,00.

- Comune di Cagliari, Ufficio Tributi: saldo debito TARI pari complessivamente ad euro 2.405,00.

Posizione debitoria Vera Versari:

- **SAPHIRA SPV** (Agos s.p.a. carta revolving stipulata nell'anno 2004) Società di recupero crediti subentrata a Rubidio Spv per conto di Agos Spa.

Saldo al 10/01/2019 da rimborsare in un'unica soluzione pari ad€ 4.838,76. Dopo tale data non si è ricevuta altra comunicazione. Saldo confermato al gestore.

- **SAPHIRA SPV** (Findomestic s.p.a. carta revolving stipulata nell'anno 2000) Società di recupero crediti subentrata a Spv Project 130 per conto di Findomestic s.p.a.

Saldo al 10/01/2019 da rimborsare in un'unica soluzione pari ad € 4.656,09.

Dopo tale data non si è ricevuta altra comunicazione. Saldo confermato al gestore.

- PENELOPE SPV srl: saldo debitore al 17/06/2025 è pari ad euro 127.845,29 (residuo debito per il mutuo ipotecario non soddisfatto con l'esecuzione immobiliare, da intendersi al 50% con il coniuge).

- Avv. Cabras Matteo: l'importo a saldo per l'assistenza nella procedura esecutiva è pari complessivamente ad euro 1.444,77, da dividersi al 50,00% tra il signor Manno e la signora Versari, con quota cadauno pari ad euro 722,39.

Tali somme vanno intese, salvo errori e/o omissioni, quali importi conosciuti alla data di presentazione del ricorso, anche considerato che non tutti i creditori hanno dato riscontro alle comunicazioni inviate dalla OCC.

Il debito complessivo dei coniugi verso i creditori così come individuati ammonta, pertanto, **ad euro 205.549,73**, oltre compresi i compensi per l'OCC, dott.ssa Elvira Deiana e per il sottoscritto avvocato in prededuzione.

Come detto, lo stato di sovraindebitamento deriva esclusivamente da debiti di natura personale e familiare, in misura decisamente prevalente da credito al consumo.

Deve, quindi, riconoscersi al ricorrente la qualifica di **consumatore** così come recepita dal C.C.I.I. che, all'art. 2, co. 1, lett. e), si riferisce a "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*", e, come tale, legittimata a proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del capo II o del titolo V, capo IX, C.C.I.I.

3 - SITUAZIONE FAMILIARE ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi.

A) Composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato di residenza e di stato di famiglia allegato (**doc. 31**) il nucleo familiare del sig. Manno è composto, oltre lui, dalla moglie e dalla figlia Ilaria.

Coniuge:

- **Vera Versari**, nata a Cagliari (CA) il giorno 27 agosto 196* e residente Decimomannu (CA) nella Via Delle Aie n. 86, attualmente assunta come assistente amministrativo presso la cooperativa Isola verde, in servizio presso la ASL 8 di Cagliari.

Figlia:

- **Ilaria Manno**, nata a Cagliari (CA) il giorno 22 agosto 2008; la figlia, di soli 6 anni al momento in cui sono iniziati i problemi finanziari della famiglia, attualmente vive ancora con i genitori, studia all'Università ed ha un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 31/10/2026, come aiuto cameriera, per un importo mensile di euro 700,00/800,00, presso la società Almex srl con sede legale in Assemini.

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Per quanto riguarda le spese della famiglia, che costituiscono un elemento importante della valutazione di una procedura di sovraindebitamento, essendo evidentemente correlate alla natura e quantità dei redditi disponibili, si fa presente che una famiglia, secondo l'Istat (anno 2024), ha una spesa media mensile, per il Sud, di auro 2.198,61 (Sud Italia) e di euro 2.321.25 nelle isole, fatte salve le spese straordinarie.

Le **spese medie** strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare, tali da garantire una vita dignitosa per la famiglia, possono quantificarsi come segue (**doc. 11**):

€ 800,00 mensili per spese alimentari, igiene personale/domestica (€ 9.600,00 annui);

€ 33,00 per bombole gas, acqua sanitaria e cucina (€ 396,00 annui);

€ 61,92 Abbanoa (€ 743,04 annui);

€ 47,50 ENEL (€570,00 annui);

€ 650,00 affitto appartamento (€7.800,00 annui);

€ 125,00 affitto deposito (1.500,00 annui);

€ 120,00 mensili carburante auto (€1.440,00 annui);

€ 17,50 per bollo auto (€ 210,00 annui);

€ 36,66 mensili per assicurazione auto (€ 440,00 annui);

€ 39,99 mensili per spese telefoniche e internet (€ 479,88 annui);

€ 18,55,00 mensili per imposte comunali (TARI; €222,60 annui);

€ 25,83 mensili per spese mediche (specialistiche e farmaci; € 310,00 annui);

€ 150,00 mensili per spese varie (vestiario e mantenimento animali domestici; 1.800,00 annui).

Totale annuo € 25.511,52 con una media mensile di € 2.125,96.

Si allegheranno, ove richiesto, le ricevute delle spese così come elencate.

C) Attività Lavorativa e situazione patrimoniale

Grazie alla propria attività lavorativa il sig. Manno, attualmente dipendente del [redacted] con mansioni di istruttore tecnico può contare su entrate medie mensili pari a circa euro 2.136,00[1]. La signora Versari, attualmente dipendente della [redacted] con contratto a tempo indeterminato percepisce uno stipendio medio di euro 798,00[2].

Le entrate, nella misura suindicata, vengono impiegate per la gestione della vita quotidiana della famiglia, ossia per spese domestiche non voluttuarie, nonché per sopperire ad ogni altra necessità, anche sanitaria, del nucleo familiare.

D) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni

Di seguito si indicano i redditi conseguiti dal ricorrente sig. **Manno** nelle ultime 5 annualità:

Anno	**Reddito Imponibile annuo**

[1] Parametro di riferimento media mensile degli stipendi 2025 al lordo della quota del quinto e del pignoramento, considerate le 13 mensilità.
[2] Parametro di riferimento media mensile degli stipendi 2025 considerate le 13 mensilità.

2020	29.485,00
2021	29.779,00
2022	31.843,00
2023	32.151,00
2024	32.920,00
2025	33.618,00

Di seguito si indicano i redditi conseguiti dalla signora **Versari** nelle ultime 5 annualità:

Anno	Reddito Imponibile annuo
2020	14.428,00
2021	14.839,00
2022	6.974,00
2023	8.080,00
2024	9.099,00
2025	8.906,00

E. Elenco di tutti i beni del debitore (mobili e immobili, conti correnti etc.)

Beni Immobili

Né il sig. Manno, né la signora Versari sono attualmente proprietari di alcun bene immobile, dal momento che la casa di abitazione, è stata venduta all'asta nel 2024 (**doc. 7**).

Beni Mobili Registrati

Il sig. Manno è proprietario di una auto, una **Renault Scenic** (immatricolata nel 2010), valutazione 1.500/3.000 euro (**doc. 12**). Il mantenimento della titolarità del veicolo in capo al ricorrente (il cui valore di mercato è comunque molto modesto, considerato

l'anno di immatricolazione), è fondamentale per consentire ad entrambi i coniugi di recarsi quotidianamente sul posto di lavoro e, per quanto concerne il sig. Manno, per dare la disponibilità per la reperibilità; si ritiene, pertanto, che la vendita dell'autoveicolo intestato al richiedente, vecchio e di scarso valore di mercato, non arrecherebbe alcuna utilità reale ai creditori, posto che non solo i costi da sostenere per la vendita sarebbero elevati, ma – oltre a precludere al sig. Manno di beneficiare delle ulteriori entrate già indicate -, costringerebbe i coniugi ad affrontare disagi organizzativi e ulteriori spese per la gestione quotidiana della famiglia.

La figlia dispone di autovettura propria di cui si fa carico in via esclusiva dei costi inerenti l'uso e il godimento.

Beni Mobili non registrati

I ricorrenti sono proprietari di pochissimi beni mobili che arredano la casa di abitazione (affittata arredata), comunque di scarso valore economico poiché costituiti da elementi non di pregio o di antiquariato, e comunque necessari per la vita familiare, per cui gli stessi devono ritenersi esclusi dalla procedura, considerando oltretutto che la maggior parte di essi è rappresentata da beni impignorabili *ex* artt. 514 e 515 c.p.c.

Crediti e somme di denaro

Il compenso mensile percepito dal sig. Manno dalla sua attività lavorativa viene accreditato sul c.c. n. [redacted], aperto dal ricorrente presso il [redacted] **doc. 13**).

Il compenso mensile percepito dalla signora Versari viene accreditato sul c.c. n. [redacted] aperto dalla ricorrente presso [redacted] **doc. 14**).

Tali conti correnti sono gli unici intestati al sig. Manno e alla signora Versari e sono utilizzati anche per i pagamenti dell'ordinario vivere quotidiano.

Si precisa altresì che, a carico del sig. Manno e della signora Versari, per quanto è a loro attuale conoscenza:

- non risultano protesti;

- non risultano decreti ingiuntivi;

- non risultano cause e procedure pendenti;

- non sono stati compiuti atti dispositivi sul patrimonio personale negli ultimi cinque anni né atti in frode ai creditori.

4 - PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti, che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, come descritto dettagliatamente nel prosieguo.

Prima di formulare la proposta, sulla sussistenza dei presupposti si osserva brevemente quanto segue.

4.1. - SUL DIVIETO DI "*FARE RICORSO*" A PLURIME PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO NEI CINQUE ANNI ANTERIORI ALLA DOMANDA EX ART. 7, CO. 2, LETT. B), L. 3/2012.

Come è noto, l'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il debitore "*ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*". La disposizione, nella sua letteralità, sembrerebbe porre un divieto assoluto di reiterazione infraquinquennale, a prescindere dall'esito della precedente procedura e, ciò, per scongiurare il rischio che il debitore depositi il ricorso solo a fini dilatori.

Ebbene, onde evitare ogni possibile contestazione riguardo alla possibilità, per i signori Manno e Versari, già destinatari di un provvedimento di rigetto dell'omologa nel 2019 e del reclamo nel 2020, di formulare la presente proposta, si evidenzia la piena legittimità dell'odierna iniziativa alla luce del più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il termine preclusivo quinquennale non opera in modo automatico. Al contrario, tale sbarramento trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui **il debitore abbia tratto un vantaggio concreto e definitivo dalla precedente procedura**. La preclusione opera, per l'effetto, secondo un criterio di stretta proporzionalità "*in rapporto al beneficio conseguito*"[3]. Tale fondamentale principio è stato di recente e autorevolmente ribadito da Cass. Sez. 1, n. 11448 del 30 aprile 2025 secondo cui la *"(...) riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012"* deve ritenersi pienamente operante *"nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura"*.

[3] V. Cass., 27 novembre 2024, n. 30538.

Questa interpretazione ermeneutica, orientata al *favor debitoris* e all'effettività del rimedio, trova ulteriore e definitiva conferma nel recentissimo arresto di Cass. Sez. 1, n. 11489 del 28 aprile 2026.

La Suprema Corte, richiamando espressamente i propri precedenti arresti, ne ha riaffermato la piena continuità applicativa e la perfetta traslabilità anche nell'alveo del vigente Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**.** Ne consegue che l'art. 69 CCII (così come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 136/2024) deve essere interpretato in perfetta coerenza con i citati principi, escludendo ogni preclusione formale per i debitori che non abbiano precedentemente consumato con successo il beneficio esdebitatorio

Del resto, come precisato da Cass. n. 11448/2025 e dalla recentissima Cass. n. 11489/2026, il provvedimento di inammissibilità non ha natura decisoria né definitiva, in quanto **non decide su diritti contrapposti** delle parti e non preclude la riproposizione della domanda. Il debitore può, pertanto, riproporre la domanda "*modificandola o meglio specificandola, ovvero ancora producendo documenti non allegati alla prima proposta*"[4] .

Ne deriva che la precedente procedura, arrestatasi alla fase di inammissibilità, è giuridicamente assimilabile a una procedura "priva di effetto".

Pertanto, il rigetto del reclamo avverso la pronuncia d'inammissibilità del piano del consumatore dei signori Manno e Versari, non preclude a questi ultimi di presentare altro piano di ristrutturazione dei debiti, perché il debitore - per esserne escluso - **deve avervi già avuto "*accesso*",** cioè averne beneficiato; la *ratio* della norma è, infatti, quella di impedire allo stesso soggetto di beneficiare più volte dell'esdebitazione[5] e, conseguentemente, di evitare un uso ripetuto e strumentale delle procedure concorsuali da parte di chi abbia già fruito dei relativi benefici.

La norma mira, quindi, a precludere l'abuso dello strumento a chi ne abbia già usufruito, non a penalizzare il debitore che, per ragioni processuali o documentali, non è riuscito nemmeno ad accedere alla procedura. Un'interpretazione contraria si risolverebbe in una sanzione irragionevole, applicata a chi non ha ottenuto alcun vantaggio, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 Cost.).

[4] Cass., 28 aprile 2026, n. 11489.
[5] Trib. Cagliari, 11 maggio 2016, reperibile nel sito www.unijuris.it.

A conforto di tale lettura della legge va aggiunto che gli effetti più significativi delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento sono una conseguenza esclusiva della pronuncia del decreto di apertura, mentre il mero deposito del ricorso non interferisce con l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive.

Ciò detto, la proposizione di una nuova domanda da parte dei signori Manno e Versari non può essere considerata preclusa per il solo fatto che è stata presentata in precedenza un'altra proposta, visto che non c'è stata l'omologazione del precedente accordo.

In questo senso, del resto, lo stesso Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice dott. Bernardino, che sul punto precisava quanto segue: "*Per mero scrupolo si osserva, infine, che il presente decreto non preclude ai ricorrenti la proposizione di una nuova domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012, tra cui l'accordo, e ciò anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (in tal senso v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30534 del 26.11.2018)*".

Alla luce delle suesposte considerazioni, la nuova domanda dei signori Manno e Versari è da ritenersi pienamente ammissibile sotto il profilo del divieto infraquinquennale, in quanto la precedente procedura – dichiarata inammissibile con reclamo rigettato – non ha prodotto alcun effetto benefico in favore dei debitori, venendo meno, come detto, in radice, il presupposto applicativo della preclusione di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012.

4.2. - RICORSO AD UNA PROCEDURA FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 66, co. 1, C.C.I.I. i membri della famiglia hanno deciso di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con l'avvio di una procedura di gruppo per la quale sussistono entrambi i requisiti (richiesti in via alternativa), della convivenza tra i soggetti interessati e della unica radice genetica del sovraindebitamento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 66, co. 3, C.C.I.I., le masse attive e passive rimangono distinte, pertanto, l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, anche per quanto concerne la quota di compensi dell'OCC e del legale, senza la possibilità di soddisfazione, attraverso il patrimonio personale di uno dei sovraindebitati, dei creditori individuali dell'altro ricorrente.

4.3. - PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

a. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari alla alternativa liquidatoria ovvero a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei debitori;

a. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dai sovra-indebitati assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

b. trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, compatibilmente con le esigenze di vita della famiglia.

Allo stato attuale l'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile del sig. Manno, pari a circa euro 1.800,00 mensili, e dallo stipendio della signora Versari, pari a circa 650,00 euro.

Il debito complessivo dei coniugi Manno e Versari attualmente noto ammonta ad **euro 205.549,73,** oltre i compensi in prededuzione, per l'OCC, pari complessivamente ad **euro 2.559,12** (con la decurtazione del 40% per la presenza dell'*advisor* legale), di cui è stato corrisposto il 20% a titolo di primo acconto all'avvio della pratica; l'ulteriore 20% (euro 511,82) a titolo di secondo acconto viene corrisposto al momento della consegna della Relazione particolareggiata, mentre il restante 60% (euro 1.696,64) viene inserito tra i costi al 100% in prededuzione, da corrispondere in n. 2 rate a seguito della sentenza definitiva (sig. Manno n. 2 rate da euro 589,33; sig.ra Versari, n. 2 rate da euro 258,99).

Considerata, poi, la situazione dei signori Manno e Versari, il compenso del sottoscritto avvocato è stato concordato in complessivi euro 1.605,03, acconto pari al 20% già versato (euro 321,00), somma residua **euro 1.284,02, di cui euro 882,76** da corrispondere in due rate a sentenza definitiva (pro quota da parte di ciascun coniuge in base alla percentuale dell'attivo) con le cadenze indicate per l'OCC, in prededuzione nella misura del 75% *ex* art. 6 C.C.I.I., mentre la restante parte del compenso, che corrisponde al 25% del compenso complessivo, pari ad euro 441,38, è da considerare in privilegio *ex* art. 2751-*bis*, co. 1, n. 2, c.c. Per quanto riguarda il 25% dovuto dalla signora Versari, tale somma viene messa a disposizione del piano dalla figlia, Ilaria Manno, come da dichiarazione allegata (**doc. 15**).

Una volta pagati in n. 2 rate dall'omologa i compensi in prededuzione dell'OCC (100%) e del sottoscritto avvocato (75%), decorreranno i pagamenti delle rate dei creditori.

A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione della sentenza di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili e al momento non quantificabili.

Se la proposta verrà ritenuta dal Giudice ammissibile e meritevole di omologa, si formula sin d'ora istanza affinché il Giudice, vieti l'avvio di azioni esecutive nuove e sospenda le azioni esecutive in essere (pignoramento): in questo modo il sig. Manno potrà accantonare la somma di euro 280,00, per utilizzarla quale risorsa per pagare le spese in prededuzione.

Sia per quanto riguarda la cessione del quinto, che per il pignoramento, trattandosi di pagamenti che continueranno anche dopo il deposito e sino a pronuncia definitiva, le somme che verranno pagate dal 30/06/2026 (data in cui si indicano i saldi a debito) sino a sentenza definitiva, verranno stornate a saldo alla fine dei pagamenti, e considerate dal 30/06/2026 sino a sentenza definitiva come somme corrispose in anticipo.

Ciò detto, la somma residua nella disponibilità dei ricorrenti è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dall'elenco dei creditori indicati nelle tabelle sotto riportate, elaborate sulla base dei dati estrapolati dai documenti forniti dai sig.ri Versari e Manno e raccolti dall'OCC.

- per **Massimiliano Manno:**

Creditore	Grado	Debito
Avv. M.L. Cadoni 25%	Privilegiato	276,87
Avv. M. Cabras	Privilegiato	772,39
Penelope SPV 17.06.25	Chirografo	63.922,65
Organa SPV s.r.l.	Chirografo	6.529,50
IFIS NPL contratto n. 135016 al 25.7.25	Chirografo	6.400,00
IFIS NPL contratto n. 18432 al 25.7.25	Chirografo	20.970,00
Finsarda spa 28.02.26(**) – pign. al 30.6.26	Chirografo	15.810,06
Pro family spa Ced Banca Sistema al 30.6.26	Chirografo	14.094,00
Abbanoa s.p.a.	Chirografo	515,00
Comune Cagliari	Privilegiato	2.045,.00
TOTALE		**131.285,46**

(*) importo degradato a chirografo per assenza del bene oggetto della prelazione (euro 127.845,29 al 50% tra i coniugi).
(**) meno somme pignorate aprile/giugno 2026 (280,00X3=840,00).
Banca Sistema euro 261,00X54 rate residue=14.094,00

- per **Vera Versari:**

Creditore	Grado	Debito
Avv. M.L. Cadoni	Privilegiato	124,39
Avv. M. Cabras	Privilegiato	772,39
Penelope SPV (*)	Chirografo	63.922,65
Saphira	Chirografo	9.494,85
TOTALE		**74.264,27**

Le disponibilità dei richiedenti sono rappresentate dal solo stipendio percepito da ciascuno, per cui si calcola **una media** di euro 2.135,00[6] a titolo di retribuzione mensile del sig. Manno, e una **media** di euro 798,00 a titolo di retribuzione media mensile della signora Versari[7].

I signori Manno e Versari, tenuto conto delle suddette disponibilità liquide mensili su cui confidano ragionevolmente di poter continuare a fare affidamento, formulano la seguente proposta: si propone un piano che, a seguito della omologa, necessita complessivamente di **6 anni** a decorrere dal pagamento delle spese in prededuzione del professionista OCC e del legale, con **proposta** di soddisfacimento articolata, per ciascun debitore, come segue.

- Per **Massimiliano Manno:**

Creditore	Grado	Debito accertato	% di sodd.	Imp. sodd.
Avv. M.L. Cadoni (25% compenso)	Privilegiato	276,87	100%	276,87
Avv. M. Cabras	Privilegiato	722,39	100%	722,39
Organa SPV s.r.l.	Chirografo	6.529,50	11,40%	744,36
Penelope SPV (*)	Chirografo	63.922,65	11,40%	7.287,18
IFIS NPL	Chirografo	27.370,00	11,40%	3.120,18
Finsarda spa	Chirografo	15.810,06	11,40%	1.802,35
Banca Sistema (ex Profamily spa	Chirografo	14.094,00	11,40%	1.606,72
Abbanoa s.p.a.	Chirografo	515,00	11,40%	58,71
Comune Cagliari	Privilegiato	2.045,00	100%	2.045,00
TOTALE		**131.285,46**		**17.663,75**

(*) importo degradato a chirografo per assenza del bene oggetto della prelazione (euro 127.845,29 al 50% tra i coniugi).

[6] Parametro di riferimento media mensile retribuzioni 2025 al lordo delle trattenute della cessione del quinto e pignoramento, considerate 13 mensilità.
[7] Parametro di riferimento media mensile retribuzioni 2025 per 13 mensilità.

- Per **Vera Versari:**

Creditore	Grado	Debito accertato	% di sodd.	Imp. sodd.
Avv. M.L. Cadoni	Privilegiato	124,39	100%	124,39**
Avv. M. Cabras	Privilegiato	722,39	100%	722,39
Penelope SPV (*)	Chirografo	63.922,54	9,42%	6.021,51
Saphira	Chirografo	9.494,85	9,42%	894,41
TOTALE		**74.264,27**		**7.762,70**

** da corrispondere mediante risorse esterne (v. doc. 15, dichiarazione Ilaria Manno).

Tempi dei pagamenti e rate

I debitori propongono di corrispondere a rate gli importi indicati nelle tabelle a seguire per **6 anni**.

Per **Massimiliano Manno**:

		PROPOSTA		
CR.	CREDITORE	PRIVILEGIO 100,00%	CHIROGRAFO 11,40%	TOTALE PROPOSTO
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	276,87		276,87
2	Avv. Matteo Cabras	722,39		722,39
3	Organa SPV Srl		744,36	744,36
4	Penelope SPV (*)		7.287,18	7.287,18
5	Ifis NPL		3.120,18	3.120,18
6	Finsarda Spa		1.802,35	1.802,35
7	Banca Sistema (ex Profamily)		1.606,72	1.606,72
8	Abbanoa SpA		58,71	58,71
9	Comune di Cagliari	2.045,00	-	2.045,00
	TOTALE	**3.044,25**	**14.619,50**	**17.663,75**

			I° Anno		
CR.	CREDITORE	TOTALE PROPOSTO	1° Mese	2° Mese	Residuo al 2° Mese
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	276,87	138,43	138,43	-
2	Avv. Matteo Cabras	722,39	361,19	361,19	-
3	Organa SPV Srl	744,36			744,36
4	Penelope SPV (*)	7.287,18			7.287,18
5	Ifis NPL	3.120,18			3.120,18
6	Finsarda Spa	1.802,35			1.802,35
7	Banca Sistema (ex Profamily)	1.606,72			1.606,72
8	Abbanoa SpA	58,71			58,71
9	Comune di Cagliari	2.045,00			2.045,00
	TOTALE	**17.663,75**	**499,63**	**499,63**	**16.664,50**
	Progressivo	**17.663,75**	**17.164,12**	**16.664,50**	

Si procede ad estinguere nei primi due mesi successivi al saldo le spese in prededuzione:

- compenso verso l'Avv. Cadoni, con due rate da euro 138,43;

- compenso verso l'Avv. Cabras, con due rate da euro 361,19.

CR.	CREDITORE	Residuo al 2° Mese	Rata 3° Mese	Rata 4° Mese	Tot.dal 5° al 12°Mese	Residuo al 1° Anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-			-	-
2	Avv. Matteo Cabras	-			-	-
3	Organa SPV Srl	744,36	10,00	10,00	80,00	644,36
4	Penelope SPV (*)	7.287,18	98,00	98,00	841,12	6.250,06
5	Ifis NPL	3.120,18	42,00	42,00	343,28	2.692,90
6	Finsarda Spa	1.802,35	24,00	24,00	226,64	1.527,71
7	Banca Sistema (ex Profamily)	1.606,72	22,00	22,00	188,96	1.373,76
8	Abbanoa SpA	58,71	29,36	29,36	-	-
9	Comune di Cagliari	2.045,00	28,40	28,40	227,22	1.760,97
	TOTALE	**16.664,50**	**253,76**	**253,76**	**1.907,22**	**14.249,76**
		16.664,50	**16.410,74**	**16.156,98**	**14.249,76**	

Dal 3° mese successivo al primo anno seguono le seguenti rate:

- Organa SPV srl: euro 10,00 dal 3° al 12°mese del primo anno;

-Penelope SPV srl: euro 98,00 dal 3° al 12°mese del primo anno;

- Ifis NPF: euro 42,00 dal 3° al 12°mese del primo anno;

- Finsarda Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa: euro 24,00 dal 3° al 12°mese del primo anno;

- Banca Sistema: euro 22,00 dal 3° al 12°mese del primo anno;

- Abbanoa Spa: euro 29,36 per il 3° e 4° mese successivo, con estinzione del debito proposto al 4° mese;

- Comune di Cagliari: euro 28,40 dal 3° al 12°mese del primo anno.

CR.	CREDITORE	Residuo dopo 1°anno	Rata dal 2° al 3° Anno	Totale 2° Anno	Totale 3° Anno	Residuo al 3° Anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-	-	-	-	-
2	Avv. Matteo Cabras	-	-	-	-	-
3	Organa SPV Srl	644,36	10,73	128,76	128,76	386,84
4	Penelope SPV (*)	6.250,06	104,17	1.250,04	1.250,04	3.749,98
5	Ifis NPL	2.692,90	44,88	538,56	538,56	1.615,78
6	Finsarda Spa	1.527,71	25,46	305,52	305,52	916,67
7	Banca Sistema (ex Profamily)	1.373,76	22,90	274,80	274,80	824,16
8	Abbanoa SpA	-	-	-	-	-
9	Comune di Cagliari	1.760,97	29,35	352,20	352,20	1.056,57
	TOTALE	**14.249,76**	**237,49**	**2.849,88**	**2.849,88**	**8.550,00**
		Progressivo	**14.249,76**	**11.399,88**	**8.550,00**	

Dal secondo al terzo anno vengono proposte le seguenti rate:

- Organa SPV srl: euro 10,73 al mese dal 2° al 3° anno;

-Penelope SPV srl: euro 104,17 dal mese dal 2° al 3° anno;

- Ifis NPF: euro 44,88 al mese dal 2° al 3° anno;

- Finsarda Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa: euro 25,46 al mese dal 2° al 3° anno;

- Banca Sistema: euro 22,90 al mese dal 2° al 3° anno;

- Comune di Cagliari: euro 29,35 al mese dal 2° al 3° anno;

CR.	CREDITORE	Residuo dopo 3°anno	Rata	Totale 4° anno	Totale 5° anno	Totale 6° anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-	-	-	-	-
2	Avv. Matteo Cabras	-	-	-	-	-
3	Penelope SPV (*)	386,84	10,74	128,88	128,88	128,88
4	Penelope SPV (*)	3.749,98	104,17	1.250,04	1.250,04	1.250,04
5	Ifis NPL	1.615,78	44,88	538,56	538,56	538,56
6	Finsarda Spa	916,67	25,46	305,52	305,52	305,52
7	Banca Sistema (ex Profamily)	824,16	22,90	274,80	274,80	274,80
8	Abbanoa SpA	-	-	-	-	-
9	Comune di Cagliari	1.056,57	29,35	352,20	352,20	352,20
	TOTALE	**8.550,00**	**237,50**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
	Progressivo	**8.550,00**		**5.700,00**	**2.850,00**	**0,00**

Dal quarto anno al sesto anno vengono proposte le seguenti rate:

Organa SPV srl: euro 10,74 al mese dal 4° al 6° anno;

-Penelope SPV srl: euro 104,17 dal mese dal 4° al 6° anno;

- Ifis NPF: euro 44,88 al mese dal 4° al 6° anno;

- Finsarda Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa: euro 25,46 al mese dal 4° al 6° anno;

- Banca Sistema: euro 22,90 al mese dal 4° al 6° anno;

- Comune di Cagliari: euro 29,35 al mese dal 4° al 6° anno;

VERA VERSARI - Masse passive

		DEBITO ACCERTATO		
CR.	**CREDITORE**	**PRIVILEGIO**	**CHIROGRAFO**	
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	124,39		124,39
2	Avv. Matteo Cabras	722,39		722,39
3	Penelope SPV (*)		63.922,65	63.922,65
4	Saphira		9.494,85	9.494,85
	TOTALE	**846,77**	**73.417,50**	**74.264,27**

(*) Importo degradato in chirografo per assenza bene oggetto della prelazione
Euro 127.845,29 al 50% tra coniugi

La signora Vera Versari propone in pagamento il 100% del debito verso l'Avv. Cadoni (limitatamente al 25%) e all'Avv. Cabras: trattasi di privilegio *ex* art. 2751 *bis*. n. 2, oltre il pagamento del 9,42% del credito chirografario.

		PROPOSTA		
CR.	CREDITORE	PRIVILEGIO 100,00%	CHIROGRAFO 9,42%	TOTALE PROPOSTO
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	124,39		124,39
2	Avv. Matteo Cabras	722,39		722,39
3	Penelope SPV (*)		6.021,51	6.021,51
4	Saphira		894,41	894,41
	TOTALE	**846,77**	**6.915,93**	**7.762,70**

Piano dei pagamenti - durata 6 anni:

Successivamente al pagamento delle spese in prededuzione seguirà il seguente piano di rateazione:

CR.	CREDITORE	TOTALE PROPOSTO	Importo Rata 1° anno	Totale 1°anno	Residuo dopo 1°anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	124,39		124,39	-
2	Avv. Matteo Cabras	722,39	60,20	722,39	-
3	Penelope SPV (*)	6.021,51	65,00	780,00	5.241,51
4	Saphira	894,41	9,80	117,60	776,81
	TOTALE	**7.762,70**	**135,00**	**1.744,37**	**6.018,33**
			Progressivo	**6.018,33**	

I pagamenti relativi al primo anno sono:

- Avv. Maria Leonida Cadoni: euro 124,39 da corrispondere il primo mese successivo al saldo delle spese in prededuzione, attraverso finanza esterna proveniente dalla figlia dei richiedenti, Ilaria Manno (si veda dichiarazione allegata, **doc. 15**);
- Avv. Matteo Cabras: euro 60,20 al mese per numero 12 mesi, giungendo ad estinzione del debito al 12° mese;
- Penelope SPV srl: euro 65 al mese per i primi 12 mesi;
- Saphira: euro 9,80 per i primi 12 mesi.

CR.	CREDITORE	Rata	Totale 2° anno	Totale 3° anno	Totale 4° anno	Residuo al 4° anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-	-	-	-	-
2	Avv. Matteo Cabras	-	-	-	-	-
3	Penelope SPV (*)	87,36	1.048,32	1.048,32	1.048,32	2.096,55
4	Saphira	12,95	155,40	155,40	155,40	310,61
	TOTALE	**100,31**	**1.203,72**	**1.203,72**	**1.203,72**	**2.407,17**
	Progressivo	**6.018,33**	**4.814,61**	**3.610,89**	**2.407,17**	

Dal secondo al quarto anno seguono le seguenti rate:

-Penelope SPV srl: euro 87,36 al mese per 12 mesi dal 2° al 4°anno;

- Saphira: euro 12,95 l mese per 12 mesi dal 2° al 4°anno;

CR.	CREDITORE	Residuo al 4° anno	Rata	Totale 5° anno	Residuo al 5°anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-	-	-	-
2	Avv. Matteo Cabras	-	-	-	-
3	Penelope SPV (*)	2.096,55	88,14	1.057,68	1.038,87
4	Saphira	310,61	11,86	142,32	168,29
	TOTALE	**2.407,17**	**100,00**	**1.200,00**	**1.207,17**
	Progressivo	**2.407,17**		**1.207,17**	

Il quinto anno seguono le seguenti rate:

-Penelope SPV srl: euro 88,14 al mese per 12 mesi;

- Saphira: euro 11,86 al mese per 12 mesi dal 2° al 4°anno;

CR.	CREDITORE	Residuo al 5°anno	Rata	11 mesi del 6°anno	Rata 12° mese 6°anno
1	Avv. Maria Leonida Cadoni (25% comp.)	-	-		
2	Avv. Matteo Cabras	-	-		
3	Penelope SPV (*)	1.038,87	88,14	969,54	69,33
4	Saphira	168,29	11,86	130,46	37,83
	TOTALE	**1.207,17**	**100,00**	**1.100,00**	**107,17**
	Progressivo	**1.207,17**		**107,17**	-

Il sesto anno seguono le seguenti rate:

-Penelope SPV srl: euro 88,14 al mese per 11 mesi, con rata a saldo il 12° mese del sesto anno pari ad euro 69,33;

- Saphira: euro 11,86 al mese per 11 mesi, con rata a saldo il 12° mese del sesto anno ari ad euro 37,83;

I debiti sono quelli che risultano dal riscontro documentale e con i creditori (salvo errori e/o omissioni): l'importo comunicato dai creditori ad una certa data (che è l'importo a debito indicato nel piano) maturerà ulteriori interessi sino alla data di pagamento, pertanto nel presente piano **si chiede lo stralcio degli interessi che matureranno per il futuro rispetto a quanto comunicato, proponendo in pagamento le somme che risultano accertate e/o comunicate sino alla data di presentazione del piano.**

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, successivamente all'accredito dello stipendio del sig. Manno e della signora Versari.

Si chiede ai Creditori, in caso di omologa della presente proposta, di comunicare all'indirizzo pec avv.marialeonidacadoni@pec.abclex.it, e per

conoscenza alla pec del gestore della crisi elvira.deiana@postecert.it, l'indirizzo Iban che i debitori dovranno utilizzare per eseguire i pagamenti, con specifica indicazione della causale.

5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Seppur con fatica i ricorrenti hanno sempre cercato di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte; le impreviste difficoltà finanziarie causalmente riconducibili alle circostanze sopra descritte, intervenute in un contesto certamente caratterizzato da un equilibrio appena stabile, hanno messo i ricorrenti in una situazione di seria difficoltà, che non gli ha consentito più di adempiere ai propri debiti con regolarità.

6. CONVENIENZA DEL PIANO

L'importo messo a disposizione dai ricorrenti appare congruo anche perché idoneo alla soddisfazione del ceto creditorio in maniera più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria: come si vedrà meglio nel prosieguo, infatti, considerata la assenza di beni nella titolarità dei richiedenti, nel caso in cui la proposta del Piano non venisse omologata i creditori rimarrebbero comunque tutti sostanzialmente insoddisfatti.

Le analisi e prospettazioni effettuate dai debitori devono necessariamente tenere conto delle reali e ragionevoli disponibilità mensili del sig. Manno e della sig.ra Versari, rappresentate - allo stato attuale - dal reddito da lavoro di entrambi, al netto delle spese familiari di sostentamento della famiglia, intese come spese non voluttuarie, necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei componenti il nucleo famigliare, come il diritto alla salute e ad un dignitoso tenore di vita.

Vista l'esposizione complessiva, ammontante ad **euro 131.285,46 per il sig. Manno ed euro 74.264,28 per la signora Versari,** comprensivi dei compensi per gli avvocati (il sottoscritto e il precedente avv. Matteo Cabras), a cui - come anticipato - vanno aggiunti i compensi, in prededuzione al 100%, per l'OCC, come meglio sopra indicati, certamente non determinante ai fini della soddisfazione dei creditori può essere la vendita di un autoveicolo intestato al proponente, vecchio e di scarsissimo valore di mercato (v. **doc. 12**), la cui alienazione non arrecherebbe alcuna utilità per i creditori posto che i costi da sostenere per la vendita sarebbero maggiori dei ricavi; inoltre, il Manno e la signora Versari, residenti a Decimo necessitano dei veicoli per recarsi entrambi a lavoro, ma soprattutto il sig. Manno necessita di una auto per poter essere disponibile per la reperibilità.

La proposta formulata è il risultato del massimo sforzo economico sostenibile dalla parte debitrice, anche tenendo conto delle spese familiari e personali, come sopra rappresentate. L'attuazione del piano rappresenta, pertanto, l'unica concreta possibilità per i creditori di essere soddisfatti con certezza, anche di tempi (entro **6 anni a decorrere dal pagamento dei compensi in prededuzione**, una volta omologata la proposta), seppure in parte.

La convenienza del Piano risiede nel fatto che i creditori potranno ragionevolmente essere soddisfatti dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, e in tempi certi, anche considerata la totale assenza di beni prontamente ed utilmente liquidabili, e comunque maggiore rispetto a quello che si potrebbe ottenere da azioni esecutive individuali o dalla vendita dei - pochi e di scarso valore - beni mobili di proprietà degli stessi[8].

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dai ricorrenti, o acquisite dal Gestore della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dai ricorrenti sia ragionevolmente attuabile, essendo rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Nel caso in cui la proposta del Piano non venisse omologata, stanti le problematiche già evidenziate, tutti i creditori rimarrebbero in buona parte insoddisfatti mentre la famiglia non sarebbe in grado di uscire dal vortice dei finanziamenti, restando costretta in una condizione di seria precarietà.

7. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Non risultano, allo stato, atti dei debitori impugnati dai creditori, come anche attestato dai ricorrenti.

8. SULLA MERITEVOLEZZA DEI DEBITORI E SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.

La valutazione della meritevolezza del debitore e, quindi, delle modalità e tempistiche con le quali il consumatore ha fatto accesso al credito, è strettamente correlata, lato intermediario, alla valutazione del merito creditizio effettuata sul richiedente dagli Istituti di credito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 *bis* T.U.B.

Su queste valutazioni si sono già concentrati i Giudici che, sotto il vigore della vecchia normativa, hanno ritenuto di escludere la meritevolezza degli odierni debitori

[8] Cfr. Trib. Reggio Emilia, 20 ottobre 2022.

ritenendo sussistente "*la seconda delle condizioni ostative sopra indicate* [art. 12-bis terzo comma della L. n. 3/2012], *non potendosi affermare che il ricorso al credito da parte dei ricorrenti sia stato "proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

Ebbene, diversamente dall'art. 12 *bis* l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, richiamato dai precedenti Giudici, l'art. 69 C.C.I.I. attualmente vigente prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con "*colpa grave, malafede o frode*", essendo invece stato eliminato "*il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore escluso la dimostrazione di requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento*".

Ne consegue che "*l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento*"[9].

La giurisprudenza osserva, sul punto, che a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa per l'accordo di ristrutturazione è necessaria una valutazione complessiva, discrezionale, che guardi all'insorgenza del sovraindebitamento nel suo complesso e "*non più in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione, posto che il* discrimen *tra "colpa lieve" e "colpa grave" deve essere individuato nella intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte*".

"*Alla luce della nuova normativa, può affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (c.d. shock esogeno). Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che ha causato tale situazione, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode*"[10].

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti

[9] App. Bari, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 626.
[10] Trib. Napoli, 27 ottobre 2025.

a catena, di cui è esempio recente la sentenza del Tribunale di Torino, 21 marzo 2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come "*In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis*"[11].

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo il ricorso deve, quindi, essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche. Si ha colpa grave, ad esempio, quando il debitore "*ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento*"[12]; ove l'unica responsabilità del debitore sia quella di aver eventualmente valutato erroneamente la propria capacità reddituale, assumendo impegni sulla base di considerazioni ragionevoli in ordine alla sostenibilità del debito, il comportamento *de quo* non può certamente integrare la colpa grave richiesta dall'art. 69 C.C.I.I.

Del resto è la stessa Suprema Corte che, nella recentissima sentenza 3/2026 già citata così afferma: "*Nella relazione illustrativa al CCII si legge: "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire*

[11] Cass., 3 febbraio 2026, n. 3.
[12] App. Bari, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 626.

per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)"). La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione deve essere, quindi, necessariamente contraddistinta da connotati di gravità".

Alla luce della nuova formulazione del presupposto soggettivo per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti, e della giurisprudenza formatasi sul punto, si ritiene che abbiano perso consistenza e valore tutte le contestazioni che hanno portato al rigetto dell'omologa della proposta di piano presentata nel 2019, motivando proprio sulla sussistenza della seconda delle condizioni ostative di cui all'art. 12 *bis*, co. 3, l. 3/2012, ossia che il consumatore avrebbe "*colposamente determinato il sovraindebitamento*", evidentemente considerando meritevole solo il consumatore oggettivamente incolpevole, che ha assunto le obbligazioni con "*la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*", ed in cui lo squilibrio è determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc.[13]

Le contestazioni formulate dall'avv. Cabras in sede di reclamo già avevano evidenziato debolezze di quella interpretazione che però doveva fare i conti con una normativa più rigida per quanto concerne il requisito soggettivo per accedere a questo tipo di procedura. Diverse imprecisioni nella ricostruzione fattuale del ricorso al credito (v. **doc. 8**) da parte dei coniugi Manno Versari avevano fatto da facile sponda alla decisione del rigetto dell'omologa. Ciò, tra l'altro, nonostante l'OCC allora nominato, dott. Galizia, anche chiamato dal dott. Caschili ad integrare la Relazione particolareggiata, avesse puntualmente ricostruito anno per anno l'esposizione finanziaria gravante su ciascun coniuge, evidenziando le finalità e gli impieghi di tali

[13] In tema di sovraindebitamento, Cass., 22 settembre 2022, n. 27843, con riguardo all'art. 12 bis, comma 3, L. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2000, conv. in L. n. 176 del 2020, postula la tesi del cosiddetto "shock esogeno", secondo cui la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato dipende dall'assolvimento, da parte sua, dell'onere di provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili.

finanziamenti, e l'avesse confrontata con i redditi netti disponibili percepiti: i signori Manno e Versari seguivano l'unica strategia che, in quelle condizioni, poteva consentirgli di salvare la casa destinata ad abitazione familiare, ossia ricorrere al credito per estinguere, quando possibile, i debiti pregressi, o per dilazionarli, riducendo possibilmente l'importo delle rate, cercando di sopravvivere in modo dignitoso nella speranza che la affannosa ricerca di un nuovo lavoro (e duraturo) per la signora Versari gli consentisse di risollevare le sorti della famiglia. Le conclusioni cui è giunto l'OCC in quella occasione, ossia che i signori Manno e Versari avevano assunto tutte le obbligazioni finanziarie con la convinzione di poterle onorare, sono confermate adesso dal nuovo OCC nominato, la dott.ssa Deiana, la quale certamente non riscontra, nel comportamento dei debitori, gli estremi di una condotta gravemente colpevole: in applicazione della nuova normativa "*non si tratta di "premiare" "in positivo" il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, "in negativo", il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.*"[14].

Tali considerazioni trovano ulteriore conferma nel fatto che gli odierni ricorrenti fino al 2013 non sono stati iscritti nelle Banche Dati della Centrale Rischi: evidentemente gli istituti di credito, pur avendo tutti gli strumenti per valutare la loro esposizione debitoria, gli hanno sempre dimostrato ampia fiducia.

Come è noto, il tema dell'accesso al credito è centrale, in queste procedure, ed è strettamente collegato alla valutazione di meritevolezza: la possibilità/facilità di ottenere finanziamenti dovrebbe essere controbilanciata, da parte dell'istituto erogante, da una valutazione del **merito creditizio**, così come previsto dall'art. 124 *bis* del T.U.B.[15], e rimarcato dalla previsione contenuta al quinto comma dall'art. 283 C.C.I.I.

[14] Cass., 3 febbraio 2026, n. 3.

[15] L'art. 124 *bis* TUB, "Verifica del merito creditizio", così recita: "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo*".

in base alla quale l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore "*abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*".

Se è vero che la preventiva valutazione del merito creditizio, al momento dell'erogazione del finanziamento da parte del creditore, non incide sulla validità del contratto né sulla responsabilità del debitore *ex* art. 2740 c.c., certamente tale valutazione da parte degli istituti di credito, ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento, è un elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore.

Ciò ancora più adesso, sotto il vigore della nuova formulazione dei presupposti per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: il Giudice, in sede di omologazione, deve valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano mentre, per impedire l'accesso a questo tipo di procedura, non è sufficiente che il debitore abbia causato, colpevolmente, il proprio stato di sovraindebitamento, ma risulta necessario che lo stesso abbia agito in maniera assai negligente, commettendo macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze appunto con colpa grave, in malafede o al fine di frodare i creditori.

Un ruolo fondamentale nella determinazione della situazione di sovraindebitamento è stato, invece, svolto dalle società di finanziamento attuali creditrici, che certamente non hanno assolto all'onere, sulle stesse gravante, di valutare adeguatamente il c.d. merito creditizio *ex* art. 124 *bis* T.U.B., continuando a finanziare i signori Manno e Versari senza tenere conto della regola di cui all'art. 124-*bis* T.U.B. che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio; i debitori, tra l'altro, non hanno mai fornito false informazioni agli intermediari nella fase di stipula dei contratti, pertanto gli stessi non possono essere incorsi in colpa solo per essersi rivolti "*ad un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio*". D'altra parte, se è "*indiscutibile che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore; non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente con alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali*"[16].

[16] In questo senso si veda, *ex multis*, Trib. Spoleto, 23 dicembre 2022 (reperibile nel sito www.ilcaso.it).

Significativo, in questo senso, il comportamento della Banca Intesa s.p.a., che nel 2006, poco prima della perdita del lavoro della signora Versari, *sollecitava caldamente* i coniugi alla stipula di un finanziamento avente natura assicurativa, chiamato "ASSICURAZIONE PROTEGGI MUTUO": in realtà si è trattato di un finanziamento praticamente imposto dall'Istituto, avente natura assicurativa e stipulato a protezione del patrimonio immobiliare mutuato, che ha pesato ulteriormente sulla capacità reddituale mensile del nucleo familiare, già compromessa dalla perdita del lavoro da parte della signora Versari.

Può, quindi, concludersi che gli istanti, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il loro merito creditizio, non possono essere ritenuti gravemente colpevoli di aver determinato il proprio sovraindebitamento, facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: ogni eventuale tentativo delle creditrici di confondere le rispettive posizioni e le proprie responsabilità, cercando di mettere in dubbio la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo ai signori Manno e Versari al solo fine di nascondere la leggerezza con la quale, evidentemente, hanno concesso il credito, non può che essere privo di effetto.

Ebbene, non vi è alcun dubbio che i coniugi Manno e Versari abbiano i requisiti della meritevolezza, non avendo gli stessi certamente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come espressamente previsto nell'art. 69 C.C.I.I.

Non può, infatti, neanche addebitarsi ai signori Manno e Versari di aver utilizzato i soldi per viaggi, capricci o spese superflue, essendosi trovati gli stessi ad affrontare improvvisamente un evento sopravvenuto imprevedibile al momento in cui hanno assunto i debiti, e comunque non evitabile (il licenziamento della signora Versari); gli stessi, infatti, hanno assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, facendo ricorso al credito nell'interesse della famiglia e in modo proporzionato alle capacità patrimoniali del nucleo familiare con due redditi da lavoro.

Inoltre, fino a quanto hanno potuto i signori Manno e Versari hanno cercato di adempiere le proprie obbligazioni rispettando le scadenze pattuite, tanto che non risultano protesti a loro carico, sono negative le risultanze del Casellario e dei carichi pendenti e gli stessi non hanno compiuto alcun atto di disposizione in frode ai creditori.

Quando la situazione è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate dei debiti non consente di condurre un tenore di vita dignitoso e di adempiere appieno il dovere, di tipo giuridico ma anche morale e sociale, di mantenere, istruire, educare e assistere la figlia, i coniugi Manno e Versari hanno deciso di ricorrere alla procedura da sovraindebitamento.

Tutto ciò premesso, si confida che il Giudice, tenuto conto del comportamento dei creditori, e considerata la puntuale Relazione dell'OCC, dott.ssa Elvira Deiana, valuti la comminazione delle sanzioni di cui all'art. 69 C.C.I.I. a carico dei soggetti finanziatori per violazione dell'obbligo di cui all'art. 124 *bis* T.U.B.

* * * * *

In ragione di tutto quanto esposto, il debitore odierno istante **Massimiliano Manno**, come sopra rappresentato e assistito, unitamente alla moglie, signora **Vera Versari**, consapevoli della grave situazione in cui versa la famiglia, volendo ristrutturare l'esposizione debitoria in base alle proprie possibilità per ottenere, al termine dell'esecuzione, la liberazione dai debiti, ritengono che il Piano proposto sia la migliore proposta che possono formulare, comunque tale da tutelare i creditori che verranno soddisfatti tutti nella misura maggiore possibile e comunque in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, in modo certo e tempestivo, e quindi

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche familiare di cui all'art. 66 C.C.I.I. ss.mm.,

VOGLIA

in via preliminare:

disporre, ai sensi dell'art. 70, co. 4, C.C.I.I., la sospensione dei eventuali procedimenti di esecuzione forzata attualmente in essere che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compresa la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

in via principale:

- ritenuta la proposta e il piano ammissibili, disporre con decreto che, ai sensi dell'art. 70, co. 1, d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze;

- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano familiare di ristrutturazione proposto dai debitori e positivamente attestato dall'OCC, omologare il piano con sentenza disponendo, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, dichiarando conseguentemente chiusa la procedura.

I ricorrenti, inoltre, **chiedono espressamente lo stralcio degli interessi che matureranno per il futuro rispetto a quanto previsto nel Piano come formulato dalla OCC e comunicato, proponendo in pagamento le sole somme che risultano accertate e/o comunicate sino alla data di presentazione del piano**.

In via istruttoria, si allegano alla proposta di Piano i seguenti **documenti**:

1. nomina dott.ssa Elvira Deiana;
2. mutuo sostituzione liquidità Banca di Credito Sardo;
3. estratto contributivo INPS per SOLCON di Versari;
4. verbale querela mancato acquisto auto 2016;
5. CDP e rottamazione auto usata TG. CX762XT
6. proposta rientro Intesa San Paolo
7. verbale di aggiudicazione dell'immobile all'asta;
8. ricorso Avv. Cabras;

8.1. rigetto omologa dott. Bernardino;

9. reclamo Avv. Cabras;

9.1. sentenza Collegio su reclamo;

10. documentazione sanitaria Manno;
11. dichiarazione spese familiari;
12. valutazione auto Renault Scenic;
13. saldo conto corrente Manno al 17.07.26;
14. saldo conto corrente Versari al 17.07.26;
15. dichiarazione Ilaria Manno;

15.1. contratto di lavoro Ilaria Manno;

16. Mod. 730 2021_2024 Manno;

17. Mod. 730 2021_2024 Versari;

18. Estratti conto Manno 2021_2024;

18.1. Estratti conto 2025 Manno;

18.2. Estratti conto Manno 2026;

19. Estratti conto Versari 2021_2024;

19.1. Estratti conto 2025 Versari;

19.2. Estratti conto 2026 Versari;

20. Certificazione CAI Banca Italia Manno e Versari;

21. Certificazione CR Banca d'Italia Manno e Versari;

22. CRIF Manno e Versari;

23. Riepilogo mandati pignoramento Manno;

24. Penelope_Intrum, debito residuo;

25. Conteggio FinSarda al 28.2.26;

26. mail Organa Manno;

27. Banca Intesa Proteggi Mutuo;

28. contratto di locazione abitazione familiare;

29. visura PRA Manno;

30. visura PRA Versari;

31. Certificato di residenza e di stato di famiglia

32. Relazione particolareggiata dott.ssa Deiana.

* * * * *

I signori Versari e Manno manifestano sin d'ora la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e a produrre nuovi documenti, ove richiesti.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ss.mm., si dichiara che il presente giudizio è soggetto a pagamento del **contributo unificato** in misura fissa di euro 98,00 e diritti forfettari.

* * * * *

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione, ove ritenuta necessaria.

Si chiede che le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura vengano eseguite al sottoscritto difensore all'indirizzo pec **avv.marialeonidacadoni@pec.abclex.it**.

Con ogni ulteriore riserva e con salvezze illimitate.

Con osservanza.

Cagliari, 22 luglio 2026

Avv. Maria Leonida Cadoni